



**COMUNE DI GANDINO**

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'  
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.**

**ISTITUZIONE DEL MARCHIO DE.C.O.  
(Denominazione Comunale di Origine)**

Approvato con delibera del C.C. n. 9 del 26.03.2013

---

## **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

1. Il Comune di Gandino individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. **3 del D.Lgs. 267/2000** e **dell'art.3 dello Statuto comunale**, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione. A tale fine il Comune di Gandino istituisce e gestisce il **marchio collettivo** definito "Denominazione Comunale di Gandino", ai sensi dell'art. **2570 del codice civile**, dell'art. **11 del D. Lgs. 30 del 2005** e dell'art. **64 del Reg. CE 40 del 1994**, con le finalità ed obiettivi ed in relazione ai prodotti ed ai servizi di cui al presente Regolamento.
2. In particolare, l'azione del Comune si concretizza in:
  - a. realizzare indagini conoscitive volte ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni.
  - b. proteggere le caratteristiche e le condizioni produttive degli oggetti di cui al punto (a) attraverso la stessa Denominazione Comunale (De.CO.).
  - c. assumere, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento;
  - d. sostenere, attraverso sponsorizzazioni ed interventi finanziari diretti, associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
  - e. elaborare appositi disciplinari di produzione per ciascuno dei prodotti tutelati.
  - f. rilasciare il marchio Denominazione Comunale di Gandino a tutti coloro che ne facciano richiesta e che siano in regola con le direttive dei disciplinari di produzione e con le disposizioni del presente regolamento.
  - g. promuovere la diffusione della cultura agro-alimentare tra i comuni della Val Gandino e la collaborazione tra gli stessi.
  - h. contribuire alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

## **Art. 2 - Istituzione del Registro De.C.O.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agroalimentare segnalati e denominati.

## **Art. 3 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 5, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle **iniziative e manifestazioni** riguardanti le attività e le produzioni agroalimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che tendano a promuovere e valorizzare i prodotti tipici locali già riconosciuti con il marchio De.C.O. e per quelle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive finché permangono i requisiti che ne hanno consentito la concessione e decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 3 anni consecutivi.

3. Il nome della manifestazione è tutelato.
4. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art.11, a giudizio della commissione De.C.O., può comportare la cancellazione dall'albo.

#### **Art. 4 - Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro**

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. possono essere fatte da chiunque ritenga di promuovere un prodotto.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo. Possono altresì essere utilizzati i moduli previsti dagli appositi disciplinari di cui all'art. 1 comma 2 lettera (e). Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dalla Giunta Comunale, la cui composizione garantisca la rappresentanza delle minoranze consiliari.
3. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi dell'utilizzo del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) di cui all'art. 1, comma 2, lettera (f) del presente regolamento per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.
4. L'utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito

#### **Art. 5 - La struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento é definita nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi vigenti.
2. Il Responsabile della struttura di cui al comma precedente é anche responsabile di *tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.*

#### **Art. 6 - Le iniziative comunali**

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Per il perseguimento degli obiettivi e dei principi espressi da regolamento, il Comune ricerca forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

#### **Art. 7 - Le tutele e le garanzie**

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

#### **Art. 8 - I controlli e le sanzioni**

1. Qualora la Commissione di cui all'art. 4, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevi infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle

disposizioni vigenti, redige un verbale, corredato da fotografie e/o altro materiale, e ne dà pronta comunicazione alla Giunta Comunale.

2. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento definitivo e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione, revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O..
3. La Commissione formula il parere di cui al comma 2 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
4. La revoca del diritto all'utilizzazione del logo comporta il divieto di esporre e/o commercializzare prodotti contrassegnati con la dicitura De.C.O. e in possesso del soggetto sanzionato nonché il divieto di proporre istanza per l'attribuzione della De.C.O., in relazione al medesimo prodotto, se non decorso un anno dalla revoca.

### **Art. 9 - Le attività di coordinamento**

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo (Giunta Comunale e Sindaco) e la commissione De.C.O., forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.

### **Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale**

1. Il Comune interverrà per agevolare l'iter di riconoscimento comunitario di marchi DOP e IGP in favore dei prodotti che vantano il riconoscimento De.C.O. da più di tre anni.

### **Art. 11 – marchio De.C.O.**

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art.2 e le iniziative e manifestazioni di cui all'art.3 viene adottato un apposito logo identificativo a colori così come allegato al presente regolamento.
2. Al marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), possono essere associati marchi di prodotto specifici, formalizzati nei rispettivi disciplinari, al fine di attestare l'origine del prodotto e la sua composizione.
3. La Denominazione Comunale di Gandino come pure i marchi derivati sono di esclusiva proprietà del comune di Gandino. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

# Marchio De.C.O. Gandino



Il logo proposto si basa su un gioco di colori rosso e giallo che caratterizzano lo stemma del comune di Gandino e ripropone la figura dei “draghi” come elemento riconducibile sia all’identità del Comune e sia alla nuova linea di prodotti “Melgotto” che hanno dato origine a questa iniziativa. La figura stilizzata del drago è il filo conduttore che lega l’ambito turistico come il logo utilizzato per i prodotti “made” in Gandino o per eventi quali la “GustarGandino”, l’ambito degli enti come la Proloco e delle Associazioni come i Commercianti. Questo al fine di dare omogeneità all’immagine legata al progetto di rilancio del territorio in atto. La connotazione territoriale è data anche dallo sfondo montano che si interseca con il giallo grano del fondovalle, questo a simboleggiare la natura agreste (sia di alpeggio che di coltura) che caratterizzerà i prodotti “made in Gandino”.